

Alla Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Regione PUGLIA

Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Alla Dirigente della Formazione Professionale
Regione PUGLIA

Dott.ssa Anna Lobosco

p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro
Dott.ssa Ester Tosches

OGGETTO: INTERPELLO in tema formazione per apprendistato professionalizzante

L'art. 4 co. 3 del D.Lgs. 167/2011 (c.d. Testo unico dell'apprendistato), per ciò che concerne la formazione da doversi erogare nell'ambito di un contratto di apprendistato professionalizzante, statuisce quanto segue: *"la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista"*.

La formazione dell'apprendista è dunque, a rigor di legge, imperniata su due componenti: una componente professionalizzante di cui è responsabile l'azienda ed una componente pubblica che il citato Testo unico inquadra come meramente eventuale in quanto limitata a quelle che sono le *"risorse annualmente disponibili"*.

Nulla quaestio sulla obbligatorietà della componente professionalizzante che, come chiarito dal Ministero del Lavoro con apposita nota del 13 luglio 2012, è da intendersi in ogni caso obbligatoria, **il presente interpello pone invece la questione della obbligatorietà o meno della formazione pubblica, della configurabilità della sua erogazione in capo al datore di lavoro così come dell'espletamento di eventuali adempimenti amministrativi ad essa connessi. Ci si chiede cioè se il datore di lavoro sia tenuto, in carenza di apposita disciplina di dettaglio ed offerta pubblica regionale, ad alcun tipo di adempimento in materia di "formazione di base e trasversale" per i rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.**

Invero, in data 22 ottobre 2012 il Consiglio Regionale Pugliese ha approvato la legge intitolata "Norme in materia di formazione per il lavoro" che, dando seguito all'apposita delega contenuta nel citato articolo del Testo unico ed esercitando le proprie prerogative costituzionali, disciplina quanto di competenza regionale in materia di apprendistato. Nella fattispecie, l'art. 4 della normativa, relativa all'apprendistato professionalizzante e di mestiere, testualmente recita:

"1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere l'acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

2. La durata della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere.

3. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.

4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifica con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro.

5. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali."

Alla luce dell'illustrata disciplina è opinione della scrivente Organizzazione che, nelle more dell'emanazione della normativa di dettaglio di cui all'art. 4 comma 4 della legge regionale in materia di formazione per il lavoro, alcun obbligo sia imputabile ai datori di lavoro pugliesi che intendano assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante per ciò che concerne la formazione pubblica di base e trasversale. Impongono tale interpretazione:

- la disciplina nazionale, cristallina nell'identificare come tale componente formativa sia meramente eventuale in quanto ancorata alla presenza del finanziamento pubblico. Soccorre in tal senso anche il dato lessicale: se l'offerta formativa deve essere "pubblica", non può che essere pubblicamente organizzata e finanziata;

- la legge regionale 22/10/2012, che si è limitata all'impostazione di una normativa-quadro, da doversi esplicitare e specificare nei suoi tratti applicativi in sede di emanazione di appositi regolamenti attuativi allo stato ancora mancanti.

Ferma restando l'attuale situazione ed in attesa dell'emanazione della disciplina di dettaglio, l'unico adempimento che residua in capo ai datori di lavoro sul versante della formazione è, ad avviso di chi scrive, l'erogazione della componente "professionalizzante" e cioè interna, con esclusione non soltanto della formazione di base e trasversale (di competenza esclusivamente regionale), ma altresì di qualsivoglia adempimento amministrativo ad essa connesso. Quest'ultimo, difatti, non troverebbe ragion d'essere in alcuna delle fonti del diritto che, alla data odierna, disciplinano le materie per cui è interpellato.

Con Osservanza,

Bari, li 01 marzo 2013

Il Segretario Regionale Confartigianato Imprese Puglia
Dott. Dario Longo


